



Ca, 26.04.2023 Prot. 45

All'Assessore degli Affari Generali e Riforma della Regione

p.c. Alla Giunta Regionale

Al CoRAN

Loro sedi

Oggetto : Osservazioni sull' impugnativa del comma 11 dell'Articolo 7 della legge di Stabilità di Stabilità

Come è ormai noto il Governo ha impugnato il comma 11 dell'Articolo 7 della legge di Stabilità 2023, con le seguenti motivazioni:

*Articolo 7 - Disposizioni in materia di personale*

*"Il comma 11 prevede l'incremento delle risorse stanziate all'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 48 del 2018 da destinare alla contrattazione collettiva, per complessivi euro 15.003.036,42 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, a decorrere dall'anno 2023, al fine di consentire il tendenziale adeguamento dell'indennità di amministrazione e dell'indennità forestale ai valori stabiliti a livello nazionale. Sul punto, la Regione Sardegna non ha specificato puntualmente il riferimento contrattuale relativo all'indennità di amministrazione e all'indennità forestale cui la norma regionale si riferisce né dato conto della platea dei destinatari degli incrementi di tali emolumenti; inoltre, la disposizione, pur riferendosi al triennio 2019-2021, prevede che l'incremento in questione decorra dall'anno 2023.*

*Su tale aspetto, si rammenta che l'articolo 1, comma 330, della legge n. 197/2022 ha previsto unicamente lo stanziamento di risorse finanziarie pari ad 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. Peraltro, il successivo comma 332 della medesima disposizione normativa ha puntualmente previsto che, per il personale dipendente di amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al predetto emolumento accessorio una tantum da destinare alla medesima finalità e criteri di determinazione, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

*L'amministrazione regionale evidenzia che le somme stanziate consentono il sostanziale raddoppio delle attuali indennità erogate ai dipendenti, che si aggiungono agli incrementi contrattuali del CCRL 2019-2021 già previsti. In particolare:*

- per l'indennità di amministrazione l'attuale importo mensile di euro 100 viene incrementato di ulteriori euro 97,09 mensili*
- per l'indennità forestale l'attuale importo mensile di euro 80 viene incrementato di ulteriori euro 98,78 mensili*

*Tenuto conto che le predette indennità, anche se corrisposte quali elementi fissi e continuativi della retribuzione, assumono natura di componente del trattamento economico accessorio e, in quanto tali, le risorse finanziarie a tale fine dedicate rientrano nel limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, il cui stanziamento complessivo non può superare il limite dell'anno 2016, con ulteriore incremento dello stesso dello 0,22% della massa salariale dell'anno 2018 come previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge n. 234/2021.*

*A supporto di tale aspetto soccorre anche quanto previsto dal CCRL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico, 1998-1999, che all'articolo 80 definisce le componenti della struttura retributiva di natura fondamentale e all'articolo 85 classifica tutte le altre indennità che assumono connotazione accessoria.*

In riferimento a quanto precede, si ritiene che i rilievi mossi dal governo appaiano inconsistenti e frutto di considerazioni errate, probabilmente causate da segnalazioni inattendibili pervenute al governo.

La norma regionale in realtà fa preciso ed esplicito riferimento alla contrattazione collettiva regionale 2019-2021, e non può non rilevarsi che si tratta di una norma di perequazione così come avvenuto precedentemente con l'indennità di istituto del Corpo Forestale della regione Sardegna, e come previsto con la norma corrispondente per i Dirigenti e presente nella stessa Legge di Stabilità al comma 12, che non è stata impugnata.

Stupisce che la Regione non abbia dato conto al Ministero, come scritto nell'impugnativa, del riferimento contrattuale relativo all'indennità di amministrazione e forestale nonché della platea dei beneficiari considerato che trattandosi di un elemento della retribuzione fisso va erogato a tutti i lavoratori a cui si applica il CCRL.

E' pur vero che le indennità di Amministrazione e Forestale non sono inserite fra le voci elencate all' 80 del CCRL ( il CCRL attuale va riscritto con la prossima nuova sottoscrizione del CCRL giuridico), ma contrariamente a quanto asserito nel rilievo le due indennità non sono inserite neanche nell' articolo 85 riguardante tutte le altre indennità che assumono connotazione accessoria.



La natura dell'indennità è stata invece chiarita dall'Art. 8 del CCRL 2016- 2018 4 dicembre 2017: "L'indennità è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari, fin dalla sua istituzione."

Mentre l'Indennità forestale è invece stata creata con l'art. 115 del CCRL in occasione della confluenza dei lavoratori di Forestas nel CCRL, ed è sempre corrisposta con carattere fisso e continuativo ed è inclusa nella base di calcolo ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari.

Contrariamente a quello che viene scritto nel rilievo governativo le Indennità di Amministrazione e Forestale non sono quindi trattamenti economici accessori e non rientrano quindi nel limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017

Da precisare infine che la norma riguardante la perequazione dell' Indennità di Amministrazione Forestale non è diversa da quelle disposte con la sopra citata legge n. 197/2022 proprio nei commi successivi al 330 per i dipendenti di alcuni ministeri, dove sono state previste perequazioni fra le indennità dei Ministeriali con stanziamenti a decorrere dall'anno 2023.

#### **LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197**

##### **Art.1**

330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

334. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale a essi applicabile e riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al comma 334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo di cui al predetto comma 334 è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle Aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

336. Per le stesse finalità di cui al comma 334, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale di livello non generale e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro per il personale dirigenziale di livello non generale.

337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335 e 336 sono autorizzate la spesa di 20.542.346 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Siamo quindi convinti che l'impugnazione del Governo non sia basata su valide argomentazioni e al fine di concertare un efficace opposizione all'impugnazione governativa dell'art. 7 comma 11 della legge di stabilità della Regione Sardegna, si chiede l'urgente convocazione da parte dell'Assessore degli Affari Generali delle Organizzazioni firmatarie degli Accordi Contrattuali.

Cordiali saluti.

**Per il Comitato di Coordinamento FeSAL-RAS**

Franco Figus      Antonello Troffa